



Verbale Assemblea Ordinaria e Straordinaria

del 07/02/2020

Il giorno Giovedì 07 Febbraio 2020, alle ore 20:00, presso la sede in via Cal di Mezzo 33 a Miane (TV) si è riunita l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci dell'associazione Associazione Volontari Antincendi Boschivi "Valsana" e Protezione Civile per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Resoconto anno 2019
2. Programmi per anno 2020
3. Organizzazione squadre operative
4. Richieste di Contributo
5. Approvazione Bilancio Consuntivo 2019
6. Bilancio di previsione 2020



Parte straordinaria

1. Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".

I presenti nominano quale Presidente dell'assemblea il Sig. Bortolini Andrea e quale Verbalizzante In Sig. Galleazzi Marcello.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata e, ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, è da ritenersi validamente costituita in quanto raggiunte le maggioranze dell'Assemblea ordinaria. Il presidente relazione sui punti all'ordine del giorno della parte ordinaria:

Parte ordinaria

1. Resoconto anno 2019: relazioni interventi con particolare riferimento all'emergenza Vaia;
2. Programmi per anno 2020: comunicazione nuovi volontari, programmazione visite mediche per l'anno 2020, formazione e corsi di Protezione Civile e Antincendi Boschivi, disponibilità idoneità ministeriale, esercitazione di squadra presso la sede di Miane;
3. Organizzazione squadre operative: individuazione dei ruoli e dei compiti in base al nuovo organigramma e riorganizzazione delle squadre operative di intervento;



4. Richieste di Contributo: Richiesta di un contributo per l'acquisto di un modulo per il rischio idrogeologico e antincendio boschivo e richiesta di un mezzo fuoristrada da allestire;
5. Bilancio Consuntivo 2019: Relazione del presidente e del segretario;
6. Bilancio di previsione 2020: Relazione del presidente e del segretario.

Dopo ampia discussione l'assemblea e preso atto dei punti 1,2,3,4,5 e 6, all'unanimità/con il voto favorevole di 23 soci, delibera di:

- approvare il bilancio consuntivo 2019;
- approvare il bilancio preventivo 2020.

Parte straordinaria

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea, all'unanimità/con il voto favorevole di 23 soci, delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea dà mandato al Presidente di:

- apportare le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni, richieste dalle autorità competenti in applicazione del Codice del terzo settore;
- provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto, chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro, come sancito dall'art. 82 del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 21:30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Miane, 7 Febbraio 2020

Il Segretario
Paoletti Alberto

Il Presidente
Bortolini Andrea

All1: Elenco dei volontari presenti all'Assemblea del 7 febbraio 2020:

All2: Statuto



Verbo Verbale
Paoletti Alberto
Bortolini Andrea
Follina, 7 Febbraio 2020



A.V.A.B. Valsana
Associazione Antincendi Boschivi Valsana
e Protezione Civile
dei Comuni di Miane, Follina, Cison di Valmarino, Farra di Soligo



Allegato – 1

Elenco dei volontari presenti all'Assemblea del 7 febbraio 2020:

1. Berveglieri Simone
2. Biz Cristiano
3. Bortolini Andrea
4. Bortolini Nicoletta
5. Casagrande Ferruccio
6. Cason Giovanni
7. Conte Girolamo Francesco
8. De Biasi Luigi
9. De Noni Gianfranco
10. Frezza Vito
11. Galleazzi Marcello
12. Pansolin Simone
13. Pansolin Roberto
14. Pilat Aurelio
15. Recchia Enrico
16. Rizzi Luigi
17. Segat Andrea
18. Termanini Matteo
19. Termanini Niccolò
20. Vettoretti Domenico
21. Vian Francesco
22. Vian Luigi
23. Zilli Oscar



A.V.A.B. Valsana
Associazione Antincendi Boschivi Valsana
e Protezione Civile
dei Comuni di Miane, Follina, Cison di Valmarino, Farra di Soligo



Allegato – 2 Statuto

STATUTO

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI « VALSANA » E PROTEZIONE CIVILE ODV

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituita l'ente del terzo settore, denominato "Associazione Volontari Antincendi Boschivi Valsana e Protezione Civile - ODV", in breve "**A.V.A.B. Valsana ODV**" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'associazione non ha scopo di lucro e non persegue fini politici o religiosi, ma di solidarietà civile ed ambientale espletata con continuità e mezzi propri oppure ricevuti in uso da enti o persone.

L'acronimo ODV o la locuzione "organizzazione di volontariato" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'organizzazione ha sede in via Cal di Mezzo, n° 33, nel comune di Miane, Provincia di Treviso.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato Associazione Volontari Antincendi Boschivi Valsana è disciplinata dal presente statuto, ed agisce secondo il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.





A.V.A.B. Valsana
Associazione Antincendi Boschivi Valsana
e Protezione Civile
dei Comuni di Miane, Follina, Cison di Valmarino, Farra di Soligo



ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione della statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità nell'obiettivo)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- Prevenzione, avvistamento e repressione degli incendi boschivi come servizio alla collettività ed in collaborazione con gli enti istituzionalmente preposti
- Operazioni di protezione civile d'intesa con gli enti preposti
- Diffondere una cultura ambientalista
- Prestare servizi di pubblica utilità, in caso di richiesta urgente.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- D. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. Y: protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- D. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. I: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- D. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. U: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Informazione della popolazione sui rischi degli incendi boschivi;
- Prevenzione e monitoraggio del territorio per la prevenzione degli incendi boschivi;
- Intervento in caso di incendi boschivi sotto il coordinamento delle autorità preposte;



A.V.A.B. Valsana
Associazione Antincendi Boschivi Valsana
e Protezione Civile
dei Comuni di Miane, Follina, Cison di Valmarino, Farra di Soligo



- Prevenzione, monitoraggio, soccorso e superamento degli eventi di protezione civile
- Incontri di informazione e formazione della popolazione sulle tematiche della protezione civile.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6

(Ambito di attuazione delle finalità)

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio dei Comuni di Miane, Follina, Cison di Valmarino, Farra di Soligo, nella Provincia di Treviso, nella Regione del Veneto e su tutto il territorio Nazionale qualora ne fosse richiesta la presenza dagli organi istituzionali preposti.

ART. 7

(Ammissione)

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.



L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 8 (Diritti)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.
Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 22;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

ART. 9 (Doveri)

Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo amministrazione;
- mantenere un comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'organizzazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.

ART. 10 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.



A.V.A.B. Valsana
Associazione Antincendi Boschivi Valsana
e Protezione Civile
dei Comuni di Miane, Follina, Cison di Valmarino, Farra di Soligo



La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 11

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'organo di amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'assemblea entro 30 giorni e comunque all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 12

(Indicazione degli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- l'assemblea dei soci;
- l'organo di amministrazione;
- il presidente;
- l'organo di controllo.



Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.



A.V.A.B. Valsana
Associazione Antincendi Boschivi Valsana
e Protezione Civile
dei Comuni di Miane, Follina, Cison di Valmarino, Farra di Soligo



ART. 13 L'assemblea dei soci

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un associato.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

ART. 14 (Convocazione)

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, sms spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.15 (Compiti dell'Assemblea)



L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in via definitiva sull'esclusione degli associati, in caso di ricorso del socio avverso la relativa delibera adottata dall'organo di amministrazione;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 16
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 17
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria:

- modifica lo statuto dell'organizzazione con il voto favorevole della maggioranza degli associati;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.



ART. 18
Organo di Amministrazione

L'organo di amministrazione è composto da 10 (dieci) membri, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate così suddivisi: tre eletti tra i volontari che abbiano ricevuto il maggior numero di voti, residenti o appartenenti al Comune di Miane (TV), tre eletti tra i volontari che abbiano ricevuto il maggior numero di voti residenti o appartenenti al Comune di Follina (TV), tre eletti tra i volontari che abbiano ricevuto il maggior numero di voti residenti o appartenenti al Comune di Cison di Valmarino, un eletto tra i volontari che abbiano ricevuto il maggior numero di voti residenti o appartenenti al Comune di Farra di Soligo (TV).

In caso di dimissioni o decesso di uno dei suoi membri, l'organo di amministrazione provvederà a convocare entro un mese l'assemblea per la sostituzione.

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

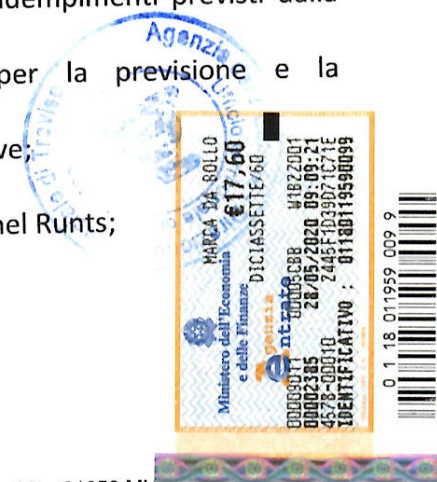
Dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- stabilisce la quota associativa.





Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione.

ART. 19

Il Presidente

Il presidente è eletto dall'organo di amministrazione fra i propri componenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. E' eletto dall'organo di amministrazione fra i propri componenti.

ART. 20

Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;



A.V.A.B. Valsana
Associazione Antincendi Boschivi Valsana
e Protezione Civile
dei Comuni di Miane, Follina, Cison di Valmarino, Farra di Soligo



- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21
(Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

ART. 22
(Indicazioni delle risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da :

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi da convenzioni;



g) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della 117/2017.

ART. 23
(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 24
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 25
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 26
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.



A.V.A.B. Valsana
Associazione Antincendi Boschivi Valsana
e Protezione Civile
dei Comuni di Miane, Follina, Cison di Valmarino, Farra di Soligo



ART. 27
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 28
(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può assumere personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 29
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati all'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30
(Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 31
(Assicurazione della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 32
(Devoluzione del patrimonio)



A.V.A.B. Valsana

Associazione Antincendi Boschivi Valsana
e Protezione Civile
dei Comuni di Miane, Follina, Cison di Valmarino, Farra di Soligo



In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 33

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 34

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.